

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. GU. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZOTTA ORONZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GA. PA. ;

- intimato -

e sul ricorso n. 26418/2006 proposto da:

GA. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA Via L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO, POSO VINCENZO ANTONIO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LA. GU. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato PETRONIO UGO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAZZOTTA ORONZO, giusta delega a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1526/2 005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/11/2005 R.G.N. 8/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l'Avvocato MAZZOTTA ORONZO;

Udito l'Avvocato BOCCIA FRANCO RAIMONDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ga. Pa. adiva il Tribunale di Pisa per ottenere una declaratoria di annullamento del licenziamento collettivo intimatogli dalla spa La. Gu. in data 20.3.2001. Previa costituzione ed opposizione della società, il Tribunale respingeva la domanda attrice, rilevando che il Ga. non aveva contestato la procedura per la dichiarazione di mobilità e neppure l'individuazione dei criteri di scelta di cui alla Legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 5; unica contestazione era quella secondo cui il "gr. Me." non aveva assolto compiutamente l'impegno di ricollocare i lavoratori sospesi. Il Tribunale rilevava che il Ga. non aveva regolarmente partecipato ai corsi di riqualificazione; che il suo recesso era stato posticipato per favorirlo nel ricollocamento lavorativo; che l'interessato aveva rifiutato l'offerta di entrare a far parte della cooperativa Al. Nu. quale facchino - pulitore (il Ga. era carrellista). Quanto ai presupposti per la messa in mobilità, gli addetti al reparto produzione farmaceutica erano cinque e non quattro, dovendosi intendere come appartenente al reparto stesso il dipendente Pa., addetto all'attività di portineria.

2. Proponeva appello l'attore. Si costituiva la società. La Corte di Appello di Firenze riformava la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva la reintegrazione del lavoratore con il risarcimento del danno pari alle retribuzioni "medio tempore". Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- il motivo di appello inerente al mancato rispetto della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991, articoli 4 e 9 costituisce deduzione nuova ed inammissibile, come pure la questione in ordine all'impegno di ridurre l'impatto sociale ed all'impossibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda, sia pure in reparti diversi;

- parimenti l'asserito svolgimento di lavoro straordinario non è stato confermato dalla prova testimoniale e non è stato possibile appurarne né la misura effettiva né i settori interessati;

- la decisione del Tribunale va invece riformata in punto di sussistenza del requisito numerico dei dipendenti da licenziare, Legge n. 223 del 1991, ex articolo 24, comma 1: si tratta del presupposto dei cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa provincia (n.b. nessuna delle parti farà riferimento all'ambito provinciale nelle proprie difese, anche in Cassazione);

- la Corte accerta che nell'ambito del reparto da sopprimere le persone occupate erano quattro e non cinque, perché il Pa. era stato trasferito alla portineria per motivi di salute ed era stato ritrasferito in produzione farmaceutica pochi mesi prima della entrata in cassa integrazione straordinaria;

- il rispetto del limite numerico non può essere recuperato tenendo conto dei lavoratori interessati alla mobilità, che erano in numero di 22, per finire a cinque rimasti in esubero.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa La. Gu., deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l'attore Ga. Pa., il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. La Gu. propone controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 41 Cost., articolo 112 c.p.c., articolo 2697 c.c., Legge n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: dopo avere correttamente affermato che la contestazione contenuta nel ricorso introduttivo non riguarda la correttezza della procedura di mobilità, e quindi non esiste un obbligo di riassunzione del Ga., anche in relazione all'impossibilità di utile ricollocazione, inopinatamente i giudici di appello affermano che la procedura stessa è illegittima per difetto dei requisiti numerici di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 24.

6. Il motivo è infondato. La Corte di Appello evidenzia correttamente che col ricorso introduttivo il Ga. non ha contestato la correttezza della procedura (di Cassa integrazione dapprima, di messa in mobilità successivamente) ma soltanto il mancato adempimento da parte della spa Gu. dell'obbligo di ricollocarlo al lavoro. Quando, però, la Corte di Appello si pone il problema della sussistenza di un presupposto legale per la procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, rileva (se a torto o a ragione si vedrà infra) che nell'ambito dell'unità produttiva (rectius del reparto che evidentemente considera unità produttiva) i licenziamenti preventivati erano quattro e non cinque, perché un dipendente - Pa. - era stato artificialmente inserito nell'organico, pur appartenendo egli alla portineria e quindi ai servizi generali. Muovendo dal presupposto inserito nell'organico, pur appartenendo egli alla portineria e quindi ai servizi generali. Muovendo dal presupposto dell'applicabilità dell'articolo 24 cit., la Corte non può far altro che trarne le conseguenze legali e quindi ordinare quella reintegrazione che in linea generale non poteva essere accordata, sulla base della correttezza della procedura e dell'impegno alla ricollocazione.

7. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 nonche' ulteriore vizio di motivazione, perche' la Gu. ha attivato una procedura di Cassa Integrazione Straordinaria, seguita da una messa in mobilita' e quindi, senza soluzione di continuita', una procedura di licenziamento collettivo. Orbene, l'articolo 24 della legge citata non richiama l'articolo 4, comma 1 e quindi non si applica ai licenziamenti preceduti dalla mobilita'. Cade quindi la ratio decidendi posta a base della sentenza di appello.

8. Il motivo e' fondato e va accolto. La Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 1 dispone: "L'IMPRESA CHE SIA STATA AMMESSA AL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, QUALORA NEL CORSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 RITENGA DI NON ESSERE IN GRADO DI GARANTIRE IL REIMPIEGO A TUTTI I LAVORATORI SOSPESI E DI NON POTER RICORRERE A MISURE ALTERNATIVE, HA FACOLTA' DI AVVIARE LE PROCEDURE DI MOBILITA' AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO. L'articolo 5 detta i criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilita', criteri che la Corte di Appello ritiene non contestati e non contestabili. L'articolo 24, occupandosi di riduzione del personale, prevede LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMI DA 2 A 12, E ALL'ARTICOLO 5, COMMI DA 1 A 5, SI APPLICANO ALLE IMPRESE CHE OCCUPINO PIU' DI QUINDICI DIPENDENTI E CHE, IN CONSEGUENZA DI UNA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DI ATTIVITA' O DI LAVORO, INTENDANO EFFETTUARE ALMENO CINQUE LICENZIAMENTI, NELL'ARCO DI CENTOVENTI GIORNI, IN CIASCUNA UNITA' PRODUTTIVA, O IN PIU' UNITA' PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI UNA STESSA PROVINCIA. TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO PER TUTTI I LICENZIAMENTI CHE, NELLO STESSO ARCO DI TEMPO E NELLO STESSO AMBITO, SIANO COMUNQUE RICONDUCIBILI ALLA MEDESIMA RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE".

9. Appare evidente che l'articolo 24, il quale detta i presupposti numerici richiamati dalla Corte di Appello, non richiama l'articolo 4, comma 1, per cui l'impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, puo' procedere alla messa in mobilita' del personale esuberante senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unita' produttiva), talche' una procedura di CIGS seguita dalla mobilita' ben puo' concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su cinque.

La norma di cui all'articolo 24 attiene a quelle imprese le quali, senza una preventiva procedura di CIGS e/o di mobilita', addiventano alla decisione di ridurre il personale. Sulla scorta della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 17384.2003, va osservato che il legislatore - come e' stato riconosciuto dalla maggioranza della dottrina se pure con accenti problematici - ha inteso disciplinare in modo sicuramente diverso l'ipotesi di "licenziamento collettivo per riduzione di personale ex articolo 24" rispetto a quella di "licenziamento collettivo post mobilita' ex articolo 4" richiamando espressamente all'articolo 24 "le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e all'articolo 15 bis, e all'articolo 5 commi da 1 a 5" e, quindi, NON richiamando l'articolo 4, comma 1 - unico comma che si riporta al precedente articolo 1 con l'individuazione del requisito dimensionale previsto, pertanto, esclusivamente per l'ipotesi di "licenziamento ex articolo 4" e non per quella di "licenziamento ex articolo 24".

Si tratta, di conseguenza, di applicazione di una norma da interpretarsi nel suo effettivo contesto "letterale" e "sostanziale": per cui nella specie, non manca una norma di legge atta a regolare direttamente la materia e non deve ricercarsi un "quid commune" per integrare una lacuna dell'ordinamento, in quanto nella legge da interpretare e da applicare vi e' "tutta" la disciplina normativa idonea ad una corretta attivita', prima, dell'interprete e, poi, del giudice (id est: "la normativa in materia di riduzione del personale"); E' da confermare, inoltre, l'impossibilita' di fare ricorso nella specie all'applicazione analogica poiche' la regolamentazione del tipo di "licenziamento ex articolo 24" e' - come si e' constatato - "autosufficiente" in relazione alla disciplina generale sui licenziamenti e rispetto a tale esaustiva regolamentazione la disciplina sancita per il tipo di "licenziamento articolo 4, ex comma 1" rappresenta con tutta evidenza una normativa "eccezionale" prevista esclusivamente per tale tipo di recesso e, dato (appunto) il carattere eccezionale della stessa, non estensibile in via analogica (in linea generale, su tale punto, cfr. Cass. n. 12592/1999: nel senso che, per i licenziamenti ex articolo 24, si deve procedere, non a forme di interpretazione analogica, bensì all'utilizzazione di criteri analoghi a quelli adottati per l'interpretazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18). In definitiva, il criterio previsto dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 1, comma 1 non puo' trovare applicazione analogica ai licenziamenti per riduzione di personale ex articolo 24 cit. e viceversa i limiti dettati dall'articolo 24 non possono essere estesi al licenziamento in esito a CIGS e messa in mobilita'.

10. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1344, 2103, 2697 c.c., dell'articolo 112 c.p.c., della Legge n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 nonche' motivazione contraddittoria, sotto il profilo che non era mai stata contestata l'esistenza di cinque dipendenti nel reparto produzione farmaceutica poco prima dell'apertura della procedura di mobilita'. Inoltre i giudici fiorentini usano l'espressione "reparto" come sinonimo di "unita' produttiva", senza alcuna ulteriore indagine in ordine alla collocazione in organico del Pa.

11. Il motivo e' fondato per quanto attiene alla equiparazione, non motivata, tra reparto produttivo e unita' produttiva, ma comunque rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

12. Il quarto motivo del ricorso per Cassazione prospetta ulteriore violazione dell'articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 114, 414, 416, 437 c.p.c., degli articoli citati della Legge n. 223 del 1991 e vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello illegittimamente ripetuto una prova per testi compiutamente espletata in primo grado.

13. Il motivo e' infondato, alla luce del principio della discrezionalità della prova acquisibile di ufficio, nella prospettiva del

conseguimento della verita' fattuale; esso comunque rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

15 Il quinto motivo del ricorso prospetta violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1324 e 1424 c.c., della Legge n. 604 del 1966, articolo 3, della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 degli articoli citati della Legge n. 223 del 1991 e carenza di motivazione, sul punto inerente alla carenza di sanzione ed alla possibilita' di apprezzamento del licenziamento in questione come licenziamento individuale oggettivamente giustificato dalla soppressione del reparto produttivo e all'impossibilita' di repaceage.

16. Il motivo e' assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

17. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Ga. Pa. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 1175, 2118, 2697 c.c., degli articoli 414, 416, 421, 437 c.p.c., della Legge n. 223 del 1991, articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 604 del 1966, articolo 4, della Legge n. 300 del 1970, articolo 4 nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: la sentenza della Corte di Appello e' errata nella parte in cui ha ritenuto domanda nuova quella intesa alla declaratoria di illegittimita' della procedura di mobilita' e di individuazione dei criteri di scelta. Se pure nel ricorso l'attore ha impugnato "genericamente" il licenziamento per le suddette violazioni, sussiste l'onere per la societa' convenuta di provare la legittimita' della procedura seguita, con particolare riguardo ai criteri di scelta.

18. Il motivo e' infondato. Le statuizioni della Corte di Appello circa la novita' della questione e la sua inammissibilita' non sono soggette a censura, sia perche' esse si risolvono in una interpretazione dell'atto introduttivo, che e' una questione di fatto, sia perche' effettivamente, come accertato in primo grado e ribadito dalla sentenza di appello, la specifica contestazione circa la regolarita' delle procedure e' stata mossa tardivamente, posto che in primo grado veniva fatta questione unicamente di violazione del dovere del datore di lavoro di assicurare una idonea ricollocazione al lavoratore interessato.

19. Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta nuovamente analoga questione sotto il profilo della violazione degli articoli 1362 c.c. e segg., nonche' delle norme piu' volte richiamate della Legge n. 223 del 1991, per avere il datore di lavoro violato l'impegno di collocare utilmente il lavoratore nella societa' o in societa' collegate. In definitiva, dopo una Cassa Integrazione la quale ha riguardato un numero consistente di lavoratori ed una mobilita' attinente a cinque dipendenti, solo al Ga. non e' stata offerta una collocazione come carrellista in una societa' del gruppo.

20 Il motivo e' infondato. Esso si risolve in una diversa ricostruzione del "fatto" come ineccepibilmente condotta dai giudici di merito ed adeguatamente motivata in appello, sede nella quale la reintegrazione dell'attore e' stata decisa unicamente sulla scorta della ridetta Legge n. 223 del 1991, articolo 24 superando le premesse in fatto ed accertato che la societa' aveva comunque offerto una ricollocazione nella cooperativa Al. Nu. .

21. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta ulteriore violazione degli articoli 2103 e 2697 c.c., degli articoli 421 e 437 c.p.c., della Legge n. 604 del 1966, articoli 18 e della Legge n. 223 del 1991, nonche' carenza di motivazione, circa la prova del repaceage, che non e' stata fornita e sulla quale il giudice di merito poteva disporre mezzi istruttori anche di ufficio.

22. Il motivo e' infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito dei motivi che precedono. Dalla sentenza di primo grado, non riformata sul punto in appello, emerge la prova dell'impossibilita' di adibire il lavoratore alle proprie o a diverse mansioni nell'ambito della societa'.

23. Per i suesposti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata. Poiche' la cassazione avviene per violazione di legge e non risultano necessari ulteriori accertamenti, la causa, puo' essere decisa nel merito con la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado, anche per le spese. Giusti motivi, in relazione alla complessita' in fatto della controversia ed alla iniziale opinabilita' delle questioni trattate (tra le quali in particolare il problema dell'autonomia tra licenziamento collettivo e licenziamento a seguito di mobilita') consigliano la compensazione delle spese dei processi di appello e di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi.; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma le statuizioni della sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa tra le parti le spese del processo di appello e di cassazione.